

Allegato A al DD n° 48 del 19 aprile 2019

ACCORDO

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990)

TRA

Ente Terre regionali Toscane con sede legale in Via di Novoli n. 26, Firenze, per la quale agisce il _____, nato a _____, il __/__/____ nella sua qualità di Direttore, domiciliato presso la sede dell'Ente, in seguito per brevità "Ente Terre"

E

Unione di Comuni montana Colline Metallifere, con sede legale in Massa Marittima, Piazza Dante Alighieri, n. 4, per la quale agisce il _____, nato a _____ il __/__/_____ nella sua qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in seguito per brevità "Unione di Comuni";

PREMESSO:

- Che Ente Terre è deputato, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80, a valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell'economia verde in sinergia con l'imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale;
- che l'Unione di Comuni gestisce, ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n. 39, il Patrimonio agricolo forestale regionale del Complesso "Colline Metallifere" ed è anche proprietaria di terreni e fabbricati contigui al suddetto Patrimonio in loc. Le Piane in Comune di Massa Marittima;
- che è volontà comune dei due Enti di procedere alla concessione amministrativa ai sensi della L.R. 39/2000 di una estesa porzione di terreni e fabbricati di proprietà della Regione Toscana e dell'Unione di Comuni ricadenti nei Comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo;
- che al fine di una ottimale composizione del lotto oggetto di affidamento in concessione a terzi l'Ente Terre e l'Unione di Comuni ritengono di attivare una unica procedura pubblica di affidamento per l'individuazione del concessionario;
- che pertanto si ritiene di dover disciplinare i rapporti tra i due Enti in merito alla procedura di affidamento, alla successiva gestione dei beni individuati nell'allegato cartografico "allegato A", alla determinazione del canone e a quant'altro di comune interesse;

Si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1.1 Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono approvate dalle Parti.

1.2 Resta espressamente inteso che il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti, al risultato sostanziale che esse intendono perseguire nonché alle responsabilità assunte da ciascuna Parte.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

2.1 Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento in uso a terzi, in maniera congiunta, ai soli fini agricoli, zootecnici e attività connesse, come previsto dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i., di terreni e fabbricati di proprietà regionale facenti parte del Complesso "Colline Metallifere" in gestione all'Unione di Comuni e di terreni e fabbricati di proprietà dell'Unione di Comuni in premessa indicati ed i rapporti fra la stessa Unione di Comuni ed Ente Terre.

Art. 3 – Modalità di affidamento

3.1 Le Parti stabiliscono che i terreni e fabbricati di proprietà regionale e quelli di proprietà dell'Unione di Comuni sono affidati in uso in maniera congiunta, per la durata di 20 anni, tramite procedura conforme alla L.R. 27 dicembre 2004, n. 77 e al relativo Regolamento attuativo (DPGR n. 61/R del 23/11/2005). A tal fine l'Unione di Comuni predispone un unico bando secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Direttore di Ente Terre n. 3 del 19 gennaio 2015, come modificato con Decreto n. 41 del 22 maggio 2015, con aggiudicazione sulla base del criterio della migliore offerta economica (offerta economica e progetto di utilizzazione/valorizzazione).

3.2 I beni di proprietà regionale sono affidati in concessione amministrativa mentre quelli di proprietà dell'Unione di Comuni in affitto, con stipula di atti separati per quanto riguarda l'utilizzo dei terreni del PAFR e di quelli dell'Unione di Comuni (rispettivamente atto di concessione e contratto di affitto).

Art. 4 – Canone a carico del concessionario

4.1 L'importo del canone annuo di concessione è ripartito tra Regione Toscana e Unione di Comuni sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria, che riporta in modo distinto oltre al canone annuo complessivo offerto anche la suddivisione del medesimo rispetto ai beni di proprietà regionale ed ai beni di proprietà dell'Unione.

4.2 L'Unione di Comuni riconosce anche per i beni di sua proprietà la possibilità di detrazione dal canone annuo di affitto degli importi relativi ai lavori di miglioramento eseguiti sugli immobili in analogia con quanto disposto dalla L.R. 77/2004.

4.3 In caso di lavori eseguiti dal concessionario/affittuario riconosciuti scomputabili dal canone tale scomputo avverrà sulla quota del canone annuo di spettanza a ciascuno degli Enti afferente agli immobili oggetto dei lavori di valorizzazione.

Art. 5 – Durata

5.1 Il presente Accordo ha validità dalla stipula fino al termine del periodo di affidamento in uso a terzi dei beni.

Art. 6 – Controversie

6.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti sono definite bonariamente tra i rappresentanti delle stesse.

Documento originale sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.